



COMUNE DI CONVERSANO

SEGRETERIA GENERALE

Testo finale approvato
Con deliberazione di Consiglio comunale n. 71 del 29 luglio 2010

REGOLAMENTO SUI RAPPORTI CON LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E SULLE CONSULTE DELLE ASSOCIAZIONI

INDICE

TITOLO I – RAPPORTI CON LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

Art. 1 – Principi

Art. 2 - Oggetto e definizioni

Capo I (Gestione dell'albo delle libere forme associative)

Art. 3 - Struttura dell'albo

Art. 4 - Requisiti per l'iscrizione all'albo

Art. 5 - Procedimento per l'iscrizione e aggiornamento dell'albo

Art. 6 - Diritti e doveri delle associazioni iscritte all'albo

Capo II (Disposizioni varie)

Art. 7 - Forme di pubblicità

Art. 8 – Norme transitorie

TITOLO II – CONSULTE DELLE ASSOCIAZIONI

Capo I (Istituzione e Insediamento)

Art. 9 - Istituzione

Art. 10 - Insediamento



COMUNE DI CONVERSANO
SEGRETERIA GENERALE

Capo II (Organi e Funzionamento)

- Art. 11 - Organi della Consulta
- Art. 12 - Assemblea: composizione
- Art. 13 - Assemblea: funzionamento
- Art. 14 - Presidente e Vicepresidente
- Art. 15 - Commissioni di lavoro
- Art. 16 - Recesso ed esclusione dei componenti dell'Assemblea
- Art. 17 - Diritti e doveri
- Art. 18 - Funzionamento della Consulta

Capo III (Disposizioni finali)

- Art. 19 - Modifica del titolo II del Regolamento
 - Art. 20 – Entrata in vigore e abrogazione di norme



COMUNE DI CONVERSANO

SEGRETERIA GENERALE

TITOLO I – RAPPORTI CON LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

Art. 1 – Principi

- 1) Il presente regolamento, in attuazione del principio di sussidiarietà, dei principi informativi fissati nel Titolo I - capo II - e degli artt. 125-126 e 128 dello Statuto del Comune di Conversano, promuove e riconosce il ruolo delle realtà associative e la funzione dell'attività di volontariato attraverso l'istituzione dell'Albo comunale delle forme associative e del volontariato e la costituzione delle Consulte delle associazioni, quali fondamentali espressioni di autonomia, solidarietà, partecipazione, pluralismo, progresso civile ed economico.
- 2) La partecipazione viene valorizzata nel consentire, alle libere forme associative iscritte all'Albo comunale, di esprimere suggerimenti e proposte all'azione degli Organi istituzionalmente competenti, alla programmazione e alla gestione delle scelte politiche, sociali ed economiche della città, per una migliore qualità della vita nel rispetto delle singole individualità, delle diverse sensibilità e dei valori che esse rappresentano.
- 3) La potenzialità creativa sviluppata dalle realtà associative locali e dal volontariato diviene strumento di iniziativa responsabile alla vita cittadina, nella sua espressione più alta e partecipativa, attraverso le Consulte delle associazioni.

Art. 2 - Oggetto e definizioni

- 1) Il presente regolamento, in applicazione degli artt. 125 e 126 dello Statuto del Comune di Conversano, disciplina i requisiti e le modalità per l'iscrizione all'albo comunale delle libere forme associative, nonché le tipologie, le caratteristiche generali e i criteri di erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
- 2) Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) per "Amministrazione": il Comune di Conversano;
 - b) per "Albo": l'elenco delle libere forme associative previsto dagli artt. 125 e 126 dello Statuto comunale;
 - c) per "Associazioni": gli organismi privati, non aventi scopo di lucro, appartenenti alle categorie giuridiche di cui al successivo art. 3, comma 1;
 - d) per "Aree o Servizi": le unità operative dell'Amministrazione individuate come posizione organizzativa;
 - e) per "Direttori": i Responsabili di Area o Servizio titolari di posizione organizzativa.

Capo I (Gestione dell'albo delle libere forme associative)

Art. 3 - Struttura dell'albo

- 1) Con riferimento alla natura giuridica delle associazioni, l'albo comprende:



COMUNE DI CONVERSANO

SEGRETERIA GENERALE

- a) Associazioni di volontariato;
 - b) Associazioni di promozione sociale;
 - c) Associazioni, Fondazioni e Comitati disciplinati ai sensi del Libro I, titolo II, capo II e III, del codice civile;
 - d) Discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali affiliate al CONI, Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, Società e associazioni sportive dilettantistiche, senza scopo di lucro, riconosciuti dal CONI ed aventi i requisiti indicati dall'art. 90 del D.Lgs. n. 289/2002 e s.m.i.;
 - e) Organizzazioni non governative (O.N.G.).
- 2) Ai fini dell'erogazione delle forme di sostegno previste dal presente regolamento l'albo è suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche:
- A) attività socio-sanitarie ed assistenziali;
 - B) impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani, cultura della convivenza, integrazione sociale e comunitaria;
 - C) attività educative di istruzione, formazione e lavoro;
 - D) attività sportive e ricreative;
 - E) attività culturali;
 - F) tutela ambientale;
 - G) tutela e promozione dei diritti e del benessere degli animali;
 - H) protezione civile;
 - I) attività di carattere internazionale.
- 3) Le associazioni richiedenti l'iscrizione indicano una sola delle sezioni tematiche così come individuate all'articolo precedente; nel caso in cui l'associazione svolga più di una attività rientrante in più sezioni tematiche, la stessa dovrà indicare solo quella sezione relativa all'attività prevalente.
- 4) Le associazioni possono, altresì, fornire all'Amministrazione ulteriori informazioni descrittive delle attività da esse svolte, nonché del grado di radicamento territoriale.
- 5) Le informazioni di cui al precedente comma 4 non entrano a far parte dell'albo, ma sono trattate in modo da essere rese disponibili al pubblico.

Art. 4 - Requisiti per l'iscrizione all'albo

- 1) Possono iscriversi all'albo le associazioni con sede operativa in Conversano.
- 2) Non possono essere iscritti all'albo:
 - le associazioni che hanno un numero di associati inferiore a 05, fatte salve le associazioni che, in relazione all'oggetto sociale, alla qualità soggettiva degli associati e al patrimonio culturale ed ideale di cui gli stessi sono portatori, hanno associati inferiore al predetto numero richiesto;
 - i partiti politici;
 - le associazioni sindacali, professionali e di categoria;
 - le associazioni che hanno come finalità la tutela economica diretta degli associati;
 - le associazioni che prevedono il trasferimento della qualità di associato.



COMUNE DI CONVERSANO

SEGRETERIA GENERALE

- 3) La richiesta di iscrizione all'albo, a firma del legale rappresentante, deve essere indirizzata all'Area Affari Generali.
- 4) Alla richiesta vanno allegati l'atto costitutivo e lo statuto di date certe, che devono prevedere i seguenti requisiti e prescrizioni:
 - a) finalità sociali e assenza di scopo di lucro;
 - b) quale oggetto principale lo svolgimento di attività di utilità sociale in una delle sezioni tematiche di cui al precedente art. 3, comma 2;
 - c) divieto di perseguire e promuovere, in via prevalente, gli interessi economici, politici, sindacali o di categoria dei soci e amministratori, dipendenti o soggetti facenti parte a qualunque titolo dell'organizzazione stessa;
 - d) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
 - e) obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità;
 - f) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti, i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni dell'assemblea, delle relative deliberazioni, dei bilanci o dei rendiconti;
 - g) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;nonché una relazione sulle iniziative e gli interventi finalizzati alla tutela e perseguimento degli scopi attinenti alla sezione di cui si chiede l'iscrizione, realizzati dall'Associazione sul territorio comunale nell'ultimo anno, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione stessa ed adeguatamente documentati.
- 5) Vengono iscritte di diritto all'albo, purché lo richiedano espressamente, indicando gli estremi dell'atto regionale di iscrizione, le associazioni di volontariato iscritte al registro di cui all'art. 2 della L.R. 16/03/1994, n. 11, le associazioni di promozione sociale iscritte al registro di cui all'art. 3 della L.R. 18/12/2007, n. 39, le associazioni di spettacolo e cultura iscritte all'albo di cui all'art. 8 della L.R. 29/04/2004, n. 6, nonché quelle iscritte in ulteriori registri previsti da leggi regionali nell'ambito delle finalità di cui al presente regolamento.

Art. 5 - Procedimento per l'iscrizione e aggiornamento dell'albo

- 1) Il settore responsabile del procedimento di iscrizione all'albo è l'Area Affari Generali.
- 2) Il termine del procedimento è fissato in 60 giorni e decorre dalla data di presentazione della richiesta, debitamente completa dei documenti necessari all'iscrizione.
- 3) Il Direttore dell'Area Affari Generali provvede, con proprio atto, ad inserire nell'albo i richiedenti che risultino in possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 4; provvede altresì a cancellare dall'albo, anche d'ufficio, gli iscritti nei casi espressamente previsti dal presente regolamento.



COMUNE DI CONVERSANO

SEGRETERIA GENERALE

- 4) La stessa Area cura l'aggiornamento dell'albo. Ai fini dell'aggiornamento periodico, i legali rappresentanti delle associazioni iscritte, entro il 31 dicembre di ogni anno, presentano:
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il mantenimento dei requisiti di cui al precedente art. 4 e l'avvenuta approvazione del rendiconto economico relativo all'anno precedente;
 - la relazione attestante le iniziative e le attività svolte nell'anno precedente.
- 5) La mancata presentazione della dichiarazione di cui al precedente comma 4 comporta, previo atto formale di diffida rimasto inevaso, la cancellazione dall'albo; non sono tenute alla presentazione della dichiarazione le associazioni che, alla scadenza del termine, risultino iscritte all'albo da meno di un anno.
- 6) Entro il 31 marzo di ciascun anno il Direttore dell'Area Affari Generali approva, con atto di natura ricognitoria, l'albo così come risultante dagli aggiornamenti intervenuti nel corso dell'anno precedente.

Art. 6 - Diritti e doveri delle associazioni iscritte all'albo

- 1) Le associazioni iscritte all'albo hanno diritto, a seguito di richiesta motivata, all'uso gratuito delle sale comunali per riunioni ed incontri; sono esclusi gli oneri relativi alle utenze e alla guardiania.
- 2) A seguito dell'iscrizione all'albo spetta alle associazioni il diritto di partecipare ai bandi indetti dall'Amministrazione per l'assegnazione delle risorse finanziarie e dei beni immobili, ovvero per l'acquisizione di progetti per lo svolgimento di attività od iniziative ritenute di utilità sociale.
- 3) Le associazioni hanno l'obbligo di comunicare, nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi, le variazioni di sede sociale, di statuto e di rappresentante legale avvenute successivamente all'iscrizione all'albo.
- 4) L'iscrizione all'albo non attribuisce alle associazioni il diritto di utilizzare o riprodurre l'emblema comunale nei propri strumenti di comunicazione o di informazione.

Capo II (Disposizioni varie)

Art. 7 - Forme di pubblicità

- 1) Di norma entro il 30 giugno, il Sindaco relaziona al Consiglio comunale, sulla base delle relazioni trasmesse dalle Aree e dai Servizi competenti, i dati relativi ai contributi, sussidi, beni strumentali, strutture concesse nell'anno precedente, in base al regolamento comunale in materia di concessione di contributi e di altri vantaggi economici, indicandone i soggetti beneficiari, l'ammontare e le finalità di pubblico interesse che si è inteso perseguire.
- 2) Tale albo viene affisso all'albo pretorio dell'Amministrazione e posto a disposizione dei richiedenti presso l'Ufficio relazioni con il pubblico.
- 3) Della avvenuta pubblicazione viene data altresì la più ampia informazione a mezzo stampa e tramite gli altri strumenti di informazione e comunicazione.



COMUNE DI CONVERSANO

SEGRETERIA GENERALE

Art. 8 – Norme transitorie

- 1) Entro il termine del 30 novembre 2010 le Associazioni già iscritte all'albo delle libere forme associative di cui al previgente regolamento dovranno provvedere, conservando la prima iscrizione al pregresso albo comunale, all'iscrizione nel nuovo albo conformandosi alle disposizioni normative del presente regolamento, nonché attestando, comprovandone con la relativa documentazione probatoria, il possesso dei requisiti e presupposti in esso previsti.

TITOLO II – CONSULTE COMUNALI

Capo I (Istituzione e Insediamento)

Art. 9 – Istituzione

- 1) Ai sensi dell'art. 128 dello Statuto comunale, sono istituite, con funzioni propositive e consultive, le seguenti Consulte delle Associazioni alle quali sono agganciate, a tutti i fini previsti dal presente regolamento, le seguenti sezioni tematiche dell'albo delle libere forme associative:

NR. CONS.	DENOMINAZIONE CONSULTA	SEZIONI TEMATICHE AGGANCIATE
01	Economia, Lavoro, Turismo e Ambiente	C) Attività educative di istruzione, formazione e lavoro
		F) Tutela ambientale
		G) Tutela e promozione dei diritti e del benessere degli animali
		H) Protezione civile
02	Cultura	E) Attività culturali I) Attività di carattere internazionale
03	Volontariato, Attività socio-sanitarie e impegno <i>civile</i>	A) Attività socio-sanitarie ed assistenziali
		B) Impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani, cultura della convivenza, integrazione sociale e comunitaria
04	Sport e Tempo libero	D) Attività sportive e ricreative



COMUNE DI CONVERSANO

SEGRETERIA GENERALE

- 2) Per ciascuna Consulta, e ai soli fini dell'individuazione dell'ufficio deputato alla collaborazione gestionale con gli organi della medesima Consulta, sono individuate le seguenti Aree e Servizi:

NR. CONS.	SEZIONI TEMATICHE AGGANCIATE	AREA/SERVIZIO DI RIFERIMENTO
01	C) Attività educative di istruzione, formazione e lavoro	Servizio Politiche ambientali
	F) Tutela ambientale	
	G) Tutela e promozione dei diritti e del benessere degli animali	
	H) Protezione civile	
02	E) Attività culturali	Area Politiche culturali
	I) Attività di carattere internazionale	
03	A) Attività socio-sanitarie ed assistenziali	Area Politiche sociali
	B) Impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani, cultura della convivenza, integrazione sociale e comunitaria	
04	D) Attività sportive e ricreative	Area Politiche culturali

- 3) Eventuali modificazioni successive all'adozione del presente regolamento, trattandosi di mero adeguamento conseguente ad un diverso assetto organizzativo e funzionale dell'Ente, sono di competenza della Giunta.
- 4) Nell'esercizio delle predette funzioni consultive le Consulte esprimono pareri non vincolanti sulle deliberazioni dell'Amministrazione che riguardano le attività e le materie sopra indicate. A tal fine, l'Area o il Servizio interessato all'acquisizione del parere trasmette al Presidente della Consulta il testo della proposta di deliberazione per l'espressione del parere. Il parere, deliberato dall'Assemblea secondo le modalità previste al successivo art. 13, deve essere trasmesso in forma scritta, firmato dal Presidente, all'Area o al Servizio richiedente, entro e non oltre 10 giorni dall'invio del testo della proposta di deliberazione. In caso di urgenza motivata, il parere deve essere trasmesso entro e non oltre 05 giorni. Sono comunque valide le deliberazioni dell'Amministrazione adottate in via d'urgenza e nei casi in cui non sia stato possibile rispettare il predetto termine di 05 giorni.
- 5) Il parere della Consulta o il verificarsi della circostanza circa l'impossibilità di acquisire il predetto parere nel rispetto del termine breve di cui al comma precedente dovrà essere riportato nelle premesse della deliberazione.



COMUNE DI CONVERSANO

SEGRETERIA GENERALE

Art. 10 – Insediamento

- 1) Ciascuna Consulta è convocata dal Sindaco o dall'Assessore delegato, da individuarsi in base all'Area o Servizio di riferimento, entro 03 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento ed è presieduta, fino alla nomina del Presidente, dal legale rappresentante dell'associazione più anziano di età.

Art. 11 - Organi della Consulta

- 1) Sono organi della Consulta: l'Assemblea, il Presidente e il Vice Presidente.

Capo II (Organi e Funzionamento)

Art. 12 - Assemblea: composizione

- 1) L'Assemblea è costituita dai rappresentanti legali delle associazioni iscritte all'albo delle libere forme associative dell'Amministrazione o da loro delegati muniti di apposita delega rilasciata con atto scritto ed appartenente alla medesima associazione.
- 2) Prima dell'insediamento della Consulta, le associazioni formulano domanda di ammissione alla Consulta. La domanda deve essere redatta in forma scritta su carta intestata dell'Associazione a firma del legale rappresentante, contenente l'indicazione del nominativo del socio designato a partecipare alla Consulta e di un suo delegato che potrà partecipare all'Assemblea solo in caso di assenza del designato. La domanda, da inoltrarsi all'Area o al Servizio di riferimento, così come individuato al precedente art. 9, comma 2, per essere accolta, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) iscrizione al Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato o di promozione sociale o ad altro registro previsto da leggi regionali nell'ambito delle finalità di cui al presente regolamento;
 - b) iscrizione all'elenco delle libere forme associative del Comune di Conversano;
 - c) per le associazioni e società sportive affiliate e riconosciute dal CONI, l'affiliazione a Federazioni sportive nazionali, a discipline sportive associate e ad Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
 - d) Statuto dell'Associazione;
 - e) relazione sulle iniziative e gli interventi finalizzati alla tutela e perseguimento degli scopi attinenti alla sezione di cui si chiede l'iscrizione, realizzati dall'Associazione sul territorio comunale nell'ultimo anno, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione stessa ed adeguatamente documentati.
- 3) Non possono far parte dell'Assemblea i rappresentanti legali delle associazioni, o loro sostituti o delegati, che:
 - a) siano Amministratori locali, così come definiti dall'art. 77 del D.Lgs. n. 267/2000;
 - b) siano Dipendenti, a qualsiasi titolo, del Comune di Conversano;



COMUNE DI CONVERSANO

SEGRETERIA GENERALE

- c) versino in situazioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previsti dal D.Lgs. n. 267/2000 e dai regolamenti comunali per la carica di consigliere comunale.
- 4) La composizione della Consulta è approvata con determinazione del Direttore dell'Area o del Servizio di riferimento, così come individuato all'art. 9, comma 2, previa verifica del possesso dei requisiti di cui al presente articolo.
- 5) Eventuali successive domande di ammissione alla Consulta possono essere presentate entro il mese di gennaio di ogni anno. Le domande devono essere indirizzate al Presidente della Consulta che le sottopone all'Assemblea per la verifica della completezza della documentazione e le invia all'Area o al Servizio di riferimento. La nuova composizione della Consulta è approvata con successiva determinazione del predetto Direttore di Area o Servizio, previa verifica del possesso dei requisiti di cui al presente articolo. Qualora il Direttore di Area o Servizio riscontrasse la mancanza totale o parziale dei requisiti di ammissione, ovvero l'incompletezza della documentazione, ne dà motivata comunicazione scritta al Presidente.

Art. 13 - Assemblea: funzionamento

- 1) L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte all'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta della maggioranza dei componenti dell'Assemblea, del Sindaco o dell'Assessore suo delegato, del Presidente del Consiglio comunale, o del Direttore di Area o Servizio di riferimento.
- 2) Il Sindaco, o l'Assessore suo delegato, il Presidente del Consiglio comunale e il Direttore di Area o Servizio di riferimento possono richiedere la convocazione delle Consulte per l'esame di proposte e questioni di particolare rilevanza attinenti alle materie di loro competenza, nonché per la definizione degli strumenti e degli obiettivi necessari al loro perseguimento.
- 3) Le sedute dell'Assemblea sono valide se è presente, in prima convocazione, la metà più uno dei componenti effettivi, così come stabiliti con determinazione direttoriale di cui al precedente art. 12, comma 4; in seconda convocazione, che può avvenire anche ad un'ora dalla prima, la seduta è valida se sono presenti almeno un terzo dei componenti effettivi. All'assemblea partecipano, senza diritto di voto, ma in semplice audizione, il Sindaco e l'Assessore delegato.
- 4) Le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate a maggioranza dei presenti ad eccezione delle deliberazioni che propongono la modifica del presente regolamento ai sensi dell'art. 19. Il Presidente ha facoltà, in caso di parità, di rinviare la votazione della deliberazione alla seduta successiva.
- 5) Le sedute delle Assemblee sono documentate da verbali sintetici che riportino i punti all'ordine del giorno, gli elementi salienti della discussione e le decisioni assunte. La stesura dei verbali è effettuata dal Segretario, nominato dal Presidente, secondo quanto previsto al successivo art. 14, comma 6. Al termine di ogni seduta il Presidente o, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Vice Presidente, dà lettura del verbale e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea. Il Segretario provvede alla trasmissione dei verbali all'Area o Servizio di riferimento che ne cura l'archiviazione.
- 6) Al termine di ogni riunione l'Assemblea può decidere la data e l'ordine del giorno della seduta successiva e li trasmette, tramite il Segretario all'Area o Servizio di riferimento che provvede alla convocazione secondo quanto previsto all'art. 18, comma 4, del presente regolamento.



COMUNE DI CONVERSANO

SEGRETERIA GENERALE

- 7) Le deliberazioni della Consulta non sono vincolanti per l'Amministrazione.
- 8) La Consulta, qualora l'Assemblea lo deliberi, può richiedere un incontro con il Sindaco, con uno o più componenti della Giunta comunale, ovvero in audizione dinanzi alla Commissione Consiliare competente.
- 9) La Consulta, su decisione dell'Assemblea, può organizzare riunioni sui temi specifici, invitando rappresentanti di enti e associazioni direttamente interessati, senza oneri di spesa per l'Amministrazione.

Art. 14 - Presidente e Vice Presidente

- 1) Il Presidente e il Vice Presidente della Consulta sono eletti a maggioranza assoluta fra i componenti effettivi dell'Assemblea nella seduta di insediamento di cui all'art. 10 del presente Regolamento, convocata dal Sindaco o dall'Assessore delegato entro 03 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento e presieduta, fino alla nomina, dal legale rappresentante dell'associazione più anziano di età. Se dopo due votazioni non si è raggiunta la maggioranza, l'Assemblea viene riconvocata dal Sindaco o dall'Assessore delegato, dopo 15 giorni con lo stesso ordine del giorno.
- 2) Nella seconda convocazione è sufficiente la maggioranza dei presenti purché si raggiunga la presenza legale della metà più uno dei componenti effettivi, così come stabiliti con determinazione direttoriale di cui all'art. 12, comma 4.
- 3) Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica 02 anni e alla scadenza possono essere rieletti una sola volta.
- 4) Al Presidente è attribuita la rappresentanza della Consulta. In caso di assenza o di impedimento, le sue funzioni spettano al Vice Presidente.
- 5) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni approvate dall'Assemblea e vigila sull'andamento dei lavori della Consulta.
- 6) Il Presidente, nella stessa seduta in cui è eletto, provvede alla nomina del Segretario, scelto fra i membri dell'Assemblea, che è tenuto a svolgere i compiti previsti dal precedente art. 13, commi 4 e 5, e quant'altro il Presidente ritenga necessario per il buon funzionamento dell'Assemblea. In caso di assenza del Segretario, il Presidente, all'inizio della seduta dell'Assemblea, nomina un Segretario supplente.
- 7) L'Assemblea può sfiduciare il Presidente e/o il Vice Presidente con una mozione motivata sottoscritta da almeno un terzo dei componenti effettivi e votata a maggioranza degli aventi diritto di voto.
- 8) In caso di dimissioni presentate all'Assemblea, che sono immediatamente efficaci e che non richiedono alcuna presa d'atto da parte della stessa Assemblea, o in caso di sfiducia del Presidente, il Vice Presidente o, in sua assenza, il membro dell'Assemblea più anziano d'età, cura l'ordinaria amministrazione sino all'elezione del nuovo Presidente, che deve essere messa all'ordine del giorno della prima seduta successiva a quella in cui sono state presentate le dimissioni o è stata votata la sfiducia.
- 9) In caso di dimissioni o sfiducia del Vice Presidente, il Presidente o, in sua assenza, il membro dell'Assemblea più anziano d'età, mette all'ordine del giorno l'elezione del nuovo Vice



COMUNE DI CONVERSANO

SEGRETERIA GENERALE

Presidente nella prima seduta successiva a quella in cui sono state presentate le dimissioni o è stata votata la sfiducia.

Art. 15 - Commissioni di lavoro

- 1) La Consulta può istituire al suo interno Commissioni di lavoro su specifici temi, anche su richiesta dell'Amministrazione.
- 2) Le Commissioni di lavoro relazionano all'Assemblea il risultato del loro lavoro per la discussione e l'eventuale approvazione.
- 3) Le Commissioni di lavoro possono avvalersi del supporto di esperti esterni, senza alcun onere di sorta per l'Amministrazione.

Art. 16 - Recesso ed esclusione dei componenti dell'Assemblea

- 1) In qualsiasi momento le associazioni che hanno designato un proprio rappresentante nella Consulta possono comunicare in forma scritta al Presidente la decisione di recedere dalla Consulta.
- 2) Le associazioni che hanno designato un proprio rappresentante nella Consulta sono escluse dalla Consulta stessa nei seguenti casi:
 - a) scioglimento dell'associazione;
 - b) il venir meno di uno o più requisiti indicati all'art. 12;
 - c) l'assenza non giustificata alle sedute dell'Assemblea, per tre volte consecutive. La comunicazione dei motivi che impediscono la partecipazione alle sedute dell'Assemblea, devono essere fatte pervenire in forma scritta al Presidente, prima dell'inizio della seduta; in tal caso l'Associazione esclusa può ripresentare domanda di ammissione secondo le modalità previste dall'art. 12.
- 3) In caso di esclusione, l'Associazione può ripresentare domanda di ammissione secondo le modalità previste dall'art. 12.
- 4) Sia in caso di recesso che di esclusione, il Presidente ne dà comunicazione scritta al Direttore di Area o Servizio di riferimento il quale, previa verifica della documentazione, provvede alla cancellazione dell'associazione con propria determinazione.
- 5) Il Direttore di Area o Servizio di riferimento richiede al Presidente, almeno una volta all'anno, la verifica delle circostanze che possono determinare l'esclusione di associazioni dalla Consulta al fine di provvedere alla cancellazione.

Art. 17 - Diritti e doveri

- 1) Le associazioni che fanno parte della Consulta hanno diritto:
 - a) a partecipare alle attività promosse dalla Consulta;
 - b) a partecipare, mediante i propri rappresentanti designati ad ogni seduta dell'Assemblea, con diritto di voto;
 - c) ad accedere, per mezzo dei rappresentanti designati, alle cariche elettive.
- 2) Le associazioni che fanno parte della Consulta hanno il dovere:



COMUNE DI CONVERSANO

SEGRETERIA GENERALE

- a) di osservare il presente Regolamento e le deliberazioni adottate dall'Assemblea;
- b) di mantenere sempre un comportamento confacente con gli scopi della Consulta.

Art. 18 - Funzionamento della Consulta

- 1) Ciascuna Consulta ha sede presso l'Amministrazione.
- 2) Le riunioni delle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni di lavoro si svolgono presso locali messi a disposizione gratuitamente dall'Amministrazione.
- 3) Il Presidente e il Vice Presidente possono utilizzare gratuitamente, previa richiesta al Direttore di Area o Servizio di riferimento o suo sostituto, la fotocopiatrice e il fax, per attività strettamente connesse ai lavori della Consulta.
- 4) Il Settore competente, per consentire il regolare svolgimento dell'attività della Consulta, provvede a garantire la massima collaborazione con la Consulta e in particolare provvede:
 - a) a compilare ed aggiornare l'elenco delle Associazioni che fanno parte della Consulta, nonché l'elenco dei rappresentati e loro sostituti;
 - b) ad effettuare le convocazioni dell'Assemblea con almeno 05 giorni di anticipo tramite fax o posta elettronica; in caso di estrema urgenza il Presidente può chiedere che la convocazione sia effettuata, anche telefonicamente, 48 ore prima della riunione;
 - c) ad archiviare i verbali delle Assemblee e conservare ogni altra documentazione consegnata dal Presidente o dal Vice Presidente o dal Segretario;
 - d) a mettere a disposizione del Presidente o del Vice Presidente la documentazione e le informazioni necessarie, richieste dagli stessi almeno 03 giorni lavorativi, ridotti a 02 in caso di pareri urgenti, prima della consegna, per i lavori dell'Assemblea e delle Commissioni di lavoro.

Capo III (Disposizioni finali)

Art. 19 - Modifica del titolo II del Regolamento

- 1) Con deliberazione dell'Assemblea approvata con il parere favorevole espresso dalla maggioranza dei due terzi dei componenti effettivi dell'Assemblea, la Consulta può proporre all'Amministrazione la modifica del titolo II del presente Regolamento.

Art. 20 - Entrata in vigore e abrogazione di norme

- 2) Il presente regolamento entra in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione della deliberazione consiliare di sua approvazione all'albo pretorio.
- 3) All'entrata in vigore del regolamento è abrogato, per le parti incompatibili con la presente disciplina normativa, il regolamento per la disciplina dei rapporti tra l'Amministrazione le libere forme associative approvato con deliberazione consiliare n. 64 del 24/07/1996, esecutiva, così come modificata ed integrata con successiva deliberazione consiliare n. 52



COMUNE DI CONVERSANO

SEGRETERIA GENERALE

dell'08/06/1998, esecutiva. È abrogato il regolamento sugli istituti di partecipazione approvato con deliberazione consiliare n. 74 del 23/10/1997.